

# **STATUTO ASSOCIAZIONE AIFLA**

## **ART. 1**

### **DICHIARAZIONE DI INTENTI**

Richiamandosi alle funzioni ed al ruolo proprio della "consulenza", quale attività tesa a sviluppare congiuntamente business e cultura, è costituita l'Associazione denominata AIFLA – Associazione consulenti servizi integrati.

L'Associazione che non ha fini di lucro, si basa sul rispetto profondo dell'etica professionale e vuole favorire lo sviluppo della qualità nei servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, produttiva, immobiliare, organizzativa al singolo, alla famiglia ed alle imprese.

AIFLA è un'Associazione apolitica ed aconfessionale a carattere volontario.

Partecipano all'Associazione professionisti che intendono investire in conoscenza reciproca, allo scopo di:

- ampliare le proprie conoscenze tecniche e professionali, anche allargandole ad aree estranee alla propria competenza primaria, per poter meglio trovare soluzioni a problemi dei singoli, della famiglia e delle imprese;
- disporre, alla bisogna, di organizzazioni e professionisti selezionati, per collaborazioni o lavori, in modo da poter gestire anche progetti di grandi dimensioni o progetti interdisciplinari;
- disporre di colleghi qualificati con i quali congiuntamente intraprendere, se desiderato, mediante contatti bilaterali ad hoc, servizi alla persona ed alle imprese di nuova concezione o attività commerciali comuni.

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, SCOPI**

## **ART. 2**

### **COSTITUZIONE, SEDE E DURATA**

A norma dell'art. 18 della Costituzione italiana, degli artt. 36, 37 e 38 c.c., è stata costituita una associazione avente il nome di AIFLA – Associazione consulenti servizi integrati, nel seguito chiamata anche "Associazione", avente sede legale e sede amministrativa in Genova. Si precisa che, al momento della sottoscrizione del presente statuto, l'Associazione è domiciliata in Via A. M. Maragliano 10/4.

L'Associazione può aprire ulteriori sedi operative ed, in particolare, ha sede operativa presso ciascun Socio Ordinario.

L'Associazione ha durata illimitata.

## **ART. 3**

### **SCOPI**

L'Associazione ha lo scopo di:

- fornire ai Soci aderenti, anche indirettamente, servizi di consulenza di natura legale, fiscale amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, produttiva, immobiliare, organizzativa ed ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'Associazione e dei Soci
- promuovere sul mercato della consulenza l'attività professionale dei Soci;
- promuovere lo spirito di mutua collaborazione ed assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche ed umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, culturali ed associative, con particolare riferimento alle imprese, e opere che producono servizi alla persona e servizi alle imprese.
- fornire agli associati occasioni di incontro, dibattito e crescita culturale;
- far conoscere al mercato la filosofia degli associati, implicita nel primo paragrafo di questo articolo, evidenziandone i vantaggi che ne derivano all'utenza;

- fornire strumenti (di uso facoltativo) perché ciascun associato possa meglio proporsi, di propria iniziativa, sul mercato, autonomamente o in unione con altri Soci.

#### **ART. 4 ATTIVITÀ'**

L'Associazione ha titolo di svolgere le seguenti attività per esplicitare gli scopi che ne caratterizzano la sua costituzione:

- attività di consulenza, assistenza e formazione per singoli, famiglie, imprese, associazioni, enti pubblici e privati per ogni settore legale, fiscale, amministrativo, assicurativo, finanziario, gestionale, produttivo, immobiliare, organizzativo e ad ogni livello;
- promuovere la professionalità dei Soci, omologando i previsti livelli di ottimale qualità professionale;
- diffusione della cultura organizzativa e professionale di cui i soci sono portatori, attraverso studi, ricerche, manifestazioni finalizzate allo sviluppo del business;
- proselitismo negli ambienti qualificati della Consulenza per garantire sul mercato la presenza di un gruppo professionale integrato in tutte le aree di interesse;
- contatto con organizzazioni professionali nazionali ed internazionali utili alla commercializzazione dell'attività dei soci;
- attività preliminare di promozione per la nascita di: associazioni culturali, professionali, aziendali, di aziende individuali e collettive, di cooperative di consorzi, di organismi nazionali ed internazionali.
- fornire adeguata assistenza favorendo lo sviluppo dell'attività dei Soci Partner;
- realizzare una rete di solidarietà operativa che renda capaci i Soci Partner di incidere nelle persone e nelle imprese di cui diventino interlocutori.
- promuovere la conoscenza delle attività dei propri associati e dell'utilità che tale attività comporta;
- indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, conferenze, simposi, mostre, mercati, dibattiti, aste e lotterie sociali, gare a premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta ed indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, delle Regioni, della Unione Europea, degli Enti locali e di altre Istituzioni pubbliche e private;
- predisporre un centro di documentazione (tradizionale e/o attraverso Internet) a favore dei soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca;
- avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa;
- favorire l'estensione delle proprie attività socio-culturali attraverso forme consortili con altre organizzazioni democratiche;
- proporsi come struttura di servizi di consulenza per singoli, famiglie, aziende, associazioni, categorie e centri che perseguono finalità non in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;
- avanzare proposte agli Enti Pubblici locali quali: Consigli Comunali e Circoscrizioni, Comunità Montane, Consorzi di Comuni e di qualsiasi genere, Assessorati alla cultura delle Regioni e della Amministrazione Provinciale, Uffici Scolastici Provinciali, Università Statali e private, scuole ed Istituti di qualsiasi ordine e grado, per una adeguata concordata programmazione socio - culturale sul territorio;
- organizzare servizi socio - culturali ed assistenziali rivolti ai soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento o il reinserimento della persona nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita istituendo parimenti centri di orientamento, di accoglienza e di supporto per i medesimi;
- promuovere forme di assistenza sociale tese a migliorare le condizioni di chi trovi condizioni di lavoro non coerenti con dignitose condizioni umane;

- rendersi tramite affinché si stringano e si intensifichino relazioni di amicizia e culturali tra i membri dell'Associazione e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia italiane che straniere, onde migliorare la reciproca comprensione e il più frequente scambio di idee;

- ricevere contributi e sovvenzioni da Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività;

L'Associazione può inoltre svolgere qualunque attività lecita che sia direttamente o indirettamente finalizzata agli scopi descritti nell'art. 3.

Tutte le attività possono essere svolte in prima persona oppure delegandola a Enti pubblici o privati, anche non soci, anche aventi scopo di lucro, che operino in accordo con l'Associazione.

L'Associazione potrà anche acquisire partecipazioni in società e organismi collettivi il cui oggetto sociale abbia correlazioni con l'attività dell'Associazione e purché la delibera di adesione sia presa dal Consiglio Direttivo col parere favorevole di tutti i componenti.

Si precisa che ogni attività a pagamento svolta da un associato a titolo proprio sarà fatturata dall'associato stesso, anche se l'associato ha utilizzato il marchio dell'Associazione e gli strumenti operativi messi a disposizione dall'Associazione stessa.

Invece, ogni attività a pagamento svolta a nome dell'Associazione sarà fatturata dall'Associazione stessa.

Ogni attività gratuita o a pagamento, svolta a nome dell'Associazione, che preveda la raccolta (autorizzata) di nominativi o indirizzi comporta che tali nominativi e indirizzi siano messi a disposizione di tutti i Soci Ordinari.

Eccezioni alle regole descritte in questo comma possono essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo col parere favorevole di tutti i componenti.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

#### **ART. 5 REQUISITI**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche e giuridiche senza alcuna discriminazione.

L'iscrizione avviene su autorizzazione di persona delegata dal Consiglio Direttivo: tale persona dovrà verificare che il candidato non abbia attività e scopi in contrasto con quelli dell'Associazione e che possieda sufficiente intenzione di rispettare i principi etici e di professionalità alla base dello Statuto.

L'elenco dei Soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

#### **ART. 6**

##### **SOCI FONDATORI, PARTNER, ADERENTI, SOSTENITORI**

I Soci Ordinari si distinguono in:

1. Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, avendo sottoscritto l'Atto Costitutivo.

Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale. In caso di perdita del titolo di socio e di riammissione, alla riammissione conservano il titolo di Soci Fondatori.

2. Soci partner: sono organizzazioni, professionisti selezionati e/o colleghi qualificati che collaborano con i Soci Fondatori nell'offrire servizi di consulenza per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative straordinarie.

3. Soci aderente: sono coloro che hanno diritto alla fruizione dei servizi di consulenza predisposti dall'Associazione.

4. Soci sostenitori: sono coloro che, con apporti economici, lasciti e donazioni, consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Possono essere definite dal Consiglio Direttivo ulteriori tipologie di soci, salvo approvazione nella successiva assemblea.

Una stessa persona fisica o giuridica può appartenere a più di una tipologia di socio.

#### **ART. 7 ADESIONE**

L'adesione all'Associazione è per anni solari. L'adesione dei soci si rinnova automaticamente per l'anno successivo, salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto (sulla perdita forzata della qualifica di socio). La quota sociale va pagata entro febbraio. L'adesione all'Associazione comporta per i Soci Ordinari maggiori d'età il diritto di voto in base all'art. 2532 c.c. nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

#### **ART. 8 DOMANDA D'AMMISSIONE**

Per essere ammessi all'Associazione, i soci partner e sostenitori devono presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, recante le complete generalità del richiedente, la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ed eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. Alla domanda devono essere allegati curriculum e ogni altro eventuale strumento idoneo a documentare un'attività conforme con gli scopi dell'Associazione. Persona delegata dal Consiglio Direttivo valuterà la richiesta e potrà accettare in via provvisoria tali domande salvo ratifica di cui al successivo articolo. L'accettazione provvisoria dà al candidato tutti i diritti di Socio fino al giorno di eventuale rigetto della domanda.

I soci aderenti devono presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, recante le complete generalità del richiedente, la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ed eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. Quest'ultimi sono ammessi all'Associazione al pagamento della quota associativa.

#### **ART. 9 RATIFICA E RIGETTO DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE**

L'ammissione all'Associazione viene ratificata dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di domanda respinta, l'interessato potrà presentare ricorso dettagliato a mezzo telegramma, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione. Nel caso di ammissione, il socio avrà diritto a ricevere la tessera sociale, previo pagamento della stessa.

#### **ART. 10 DOVERI DEI SOCI**

1. Accettazione dello Statuto e dei Regolamenti interni.
2. Improntare la propria azione professionale all'alta qualità e far proprio il Codice Deontologico predisposto dall'Associazione.
3. Impegno a mantenere lo stretto segreto professionale per le informazioni di lavoro raccolte nei contatti con gli altri Soci o comunque nel corso della vita sociale. Nel caso di indebita divulgazione di notizie riservate da parte di un socio, questi è tenuto a risarcire tutti i danni conseguenti (e in particolare quelli causati a Soci e a clienti di Soci) e in più è tenuto a pagare una penale di Euro 5.000,00 (cinquemila) da devolvere in beneficenza.
4. Impegno a praticare eque condizioni di favore rispetto al mercato a tutti i Soci, che intendano fruire dei servizi per qualsiasi uso.
5. Sui documenti e sul sito internet dell'Associazione, nonché in citazioni ovunque pubblicate da parte dei consoci, consentire di essere citati come soci e consentire la pubblicazione della propria qualifica di soci corredata con i dati anagrafici, gli indirizzi di url ed e-mail, brevi informazioni sulla propria attività professionale o commerciale. Su

richiesta scritta dell'interessato, il Consiglio Direttivo può stabilire deroghe parziali o totali al presente comma.

Inoltre, per i soli Soci Partner:

6. Impegno morale a partecipare alle riunioni nazionali (una o due l'anno) e alle riunioni locali (circa una al mese, organizzate dove vi sia un sufficiente numero di soci).

7. Predisporre le informazioni sulla propria attività da pubblicare sul sito Internet dell'Associazione.

## **ART. 11**

### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E RIAMMISSIONE**

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno, le dimissioni si intendono valere dal successivo 31 dicembre;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione (cessazione della qualità di socio);
- per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver il socio contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o dei Regolamenti Interni, per comportamento che crei danno all'Associazione o ad altri soci, per altri motivi che comportino indegnità (radiazione). In particolare, potrà essere stabilita la radiazione nel caso giunga notizia di gravi e motivati reclami da parte di clienti dell'attività professionale;
- per mancato pagamento della quota sociale (radiazione);
- per ritardato pagamento delle quote integrative per almeno tre mesi (sospensione temporanea);
- per morte.

Il Consiglio Direttivo procederà entro il secondo mese di ogni anno alla revisione dell'elenco dei soci.

I Soci che hanno perso la qualità di socio potranno essere riammessi, qualora rientrino in possesso dei requisiti previsti.

Le somme versate per la tessera, per le quote sociali ed integrative, per versamenti straordinari, per lasciti e donazioni, non sono rimborsabili.

## **ART. 12**

### **DIRITTI DEL SOCIO**

La divisione degli iscritti nelle suddette categorie di Soci Ordinari non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

## **ART. 13**

### **FORMAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- I Revisori dei Conti.

## **CAPO I**

### **ASSEMBLEA**

## **ART. 14**

### **COMPOSIZIONE**

L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'Assemblea. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria.

**ART. 15**  
**FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

**ART. 16**  
**CONVOCAZIONE IN VIA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 luglio. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria su decisione del Presidente dell'Associazione o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

**ART. 17**  
**MODALITÀ DI CONVOCAZIONE.**

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata (o raccomandata a mano con ricevuta) oppure con mezzo telematico con garanzia di ricevuta al destinatario, spedita ai Soci Fondatori ed ai componenti del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Il testo contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione di tutti gli altri aderenti all'Associazione avviene mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno venti giorni prima, nonché con altro mezzo telematico.

**ART. 18**  
**NUMERO LEGALE E DELEGA**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le persone giuridiche sono rappresentate da persona accreditata presso l'Associazione a mezzo lettera. Per le persone fisiche, è ammessa la presenza per delega in base a delega scritta..

**ART. 19**  
**PRESIDENTE E SEGRETARIO D'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato. I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o in sua assenza da persona designata dal Presidente.

**ART. 20**  
**DELIBERAZIONI**

L'Assemblea Ordinaria delibera in prima convocazione con almeno la metà più uno dei soci dell'Associazione, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente dell'Associazione vale doppio.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti tanto in prima quanto in seconda convocazione.

**ART. 21**  
**MODALITÀ DI VOTO ED ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI**

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente di Assemblea, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente di Assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti. Per l'elezione delle cariche sociali il Presidente di Assemblea procede alla nomina di due scrutatori che devono espletare le operazioni di scrutinio.

Il seggio elettorale è costituito dal Presidente di Assemblea, dal Segretario di Assemblea e da due scrutatori indicati dall'Assemblea. L'elezione avviene con il sistema della scheda segreta sulla quale è riportato, in ordine alfabetico, l'elenco dei soci che si sono candidati per il periodo successivo dandone preventiva comunicazione alla Segreteria dell'Associazione. Il Consigliere Segretario dovrà redigere, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, l'elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura e affiggerlo all'Albo sociale presso la sede legale dell'Associazione oppure sul sito Internet dell'Associazione.

Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo sociale da eleggere. Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza. Su parere unanime degli aventi diritto al voto, è possibile votare su lista bloccata. Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale.

**CAPO II**

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

**ART. 22**  
**COMPOSIZIONE**

L'Amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre e un massimo di quindici Consiglieri eletti tra i Soci dall'Assemblea. Il numero dei componenti è di volta in volta deciso a maggioranza dai Soci Fondatori. Possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo:

- i Soci Fondatori;
- quei Soci che abbiano attestato la propria fedeltà all'Associazione ed ai suoi principi di volontariato e di no-profit tramite una collaborazione volontaria, continuativa e non remunerata alle attività per almeno cinque anni;
- eventuali soci di chiara fama o di notevole competenza, riconosciuti come tali da almeno la metà più uno dei Soci Fondatori.

**ART. 23**  
**COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere e fissa gli incarichi dei Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali. Possono essere nominati più Vice Presidenti purché ne sia stabilita la gerarchia.

Oltre al Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza: il primo Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Possono inoltre far parte dell'Ufficio ulteriori persone, anche non soci, selezionati dal Presidente per la loro competenza.

Tutte le persone che ricoprono cariche sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- redigere il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

## **ART. 24 RIUNIONI**

Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti effettivi.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche telefonicamente o telematicamente, in tal caso il Segretario redige un verbale con le decisioni prese, che viene inviato a tutti i membri del consiglio a mezzo fax o e-mail o lettera; le decisioni divengono operative solo dopo che il Segretario ha ricevuto in risposta approvazione, a mezzo fax o e-mail, dalla maggioranza dei membri del Consiglio.

## **ART. 25 NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI**

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti aventi diritto di voto, e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal primo Vice Presidente o, in subordine, da un Consigliere designato dai presenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente dell'Associazione.



**ART. 26**  
**CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con preavviso di almeno dieci giorni, tramite raccomandata oppure raccomandata a mano oppure un mezzo telematico con garanzia di consegna al destinatario. Se in un Consiglio si stabilisce la data del Consiglio successivo, decade l'obbligo di convocare per iscritto i Consiglieri presenti.

**ART. 27**  
**VERBALE**

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni, ed a comunicarle alle categorie di soci interessate via lettera o mezzo telematico oppure mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

**ART. 28**  
**FUNZIONI E DECADENZA DELLA CARICA DI CONSIGLIERE**

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- redigere i bilanci;
- elaborare ed approvare i mansionari;
- compilare i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale dando mandato al Presidente per l'eventuale formalizzazione;
- affidare speciali incarichi operativi ai propri membri o a Soci o a Enti esterni, assegnando loro, a corrispettivo delle loro prestazioni, emolumenti od interessenze in quella misura, in quei modi ed a quelle condizioni che reputerà del caso fissare, purché ne abbia definito la copertura economica e finanziaria. Il Consiglio può assegnare incarichi retribuiti a propri membri o a società in cui i propri membri rivestano cariche direttive o in cui abbiano comunque interessi diretti, purché sulla base di un progetto approvato preventivamente del Consiglio Direttivo e alla condizione che i consiglieri coinvolti in interessi si astengano nella votazione per l'approvazione del progetto;
- valutare e approvare la stipula di convenzioni o contratti con Enti esterni;
- formulare i Regolamenti interni e il Codice Deontologico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare l'importo delle quote associative, integrative e contributive ed il costo della tessera sociale;
- dirimere eventuali controversie che sorgessero fra soci o tra l'Associazione e i suoi soci;
- deliberare l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- stabilire le persone delegate a valutare le domande di ammissione di nuovi soci e a decidere l'ammissione in via provvisoria;
- approvare l'istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze.

La carica di membro del Consiglio Direttivo decade, nel caso ne faccia richiesta il Presidente, per assenze continuative (per tre volte) nelle riunioni del Consiglio Direttivo. Qualora vengano a mancare, per dimissioni o altro, la metà dei consiglieri o almeno tre Consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e resta in carica per la sola ordinaria amministrazione; il Presidente indice una Assemblea Straordinaria entro 3 mesi per procedere alla nuova elezione. Il limite di tempo può essere prorogato a 6 mesi se entro 6 mesi è prevista la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

**ART. 29**  
**DURATA**

Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

**ART. 30**  
**RIMBORSO SPESE**

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute.

**CAPO III**

**PRESIDENTE**

**ART. 31**  
**RAPPRESENTANZA LEGALE**

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

**ART. 32**  
**FUNZIONI**

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

**ART. 33**  
**DELEGHE**

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

**ART. 34**  
**DIMISSIONI O IMPEDIMENTO**

In caso di impedimento di breve durata, il primo Vice Presidente, o in subordine il Segretario, ne svolge le funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione e senza potere di firma se non per spese obbligatorie per legge.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale che il Presidente sia impossibilitato a rassegnare le dimissioni, e tale giudicato dal Consiglio Direttivo col voto della metà dei Consiglieri più uno, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione.

**CAPO IV**

**REVISORI DEI CONTI**

**ART. 35**  
**COMPOSIZIONE, REQUISITI, DURATA E CASI D'INCOMPATIBILITÀ**

I Revisori dei Conti possono essere nominati facoltativamente. La loro nomina diviene obbligatoria se nell'anno precedente gli introiti a qualunque motivo dovuti hanno superato i 100.000 Euro.

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre effettivi ed un supplente e durano in carica cinque anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro competenza. Almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve essere iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori Contabili: a costui spetta la Presidenza dell'organo. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

## **TITOLO IV**

### **PATRIMONIO E BILANCIO**

#### **ART. 36 PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla sua dotazione iniziale e dal fondo sociale.

#### **ART. 37 DOTAZIONE INIZIALE**

La dotazione iniziale è costituita dalle quote versate dai Soci Fondatori e da eventuali beni mobili o immobili, dati in concessione all'Associazione dai soci fondatori. I Soci Fondatori sono tenuti al versamento di Euro 6.000,00, tale cifra include la quota associativa fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

#### **ART. 38 FONDO SOCIALE**

Il fondo sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dalle contribuzioni dei soci;
- dalle liberalità, anche testamentarie, a favore dell'Associazione;
- dalle contribuzioni di persone ed enti pubblici e privati, ivi comprese le erogazioni liberali di cui all'art. 60, 2° comma lettera a) del D.P.R. 29.09.1973 n. 597;
- dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;
- da ogni altro provento che affluisca;
- dal fondo di riserva.

Spetta al Consiglio Direttivo programmare e disporre gli investimenti del patrimonio.

#### **ART. 39 BILANCIO CONSUNTIVO**

Il bilancio consuntivo comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di luglio di ogni anno.

Il conto consuntivo dovrà contenere:

- le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell'esercizio;
- le spese accertate (pagate o da pagare);
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per il perseguimento dei fini sociali, per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

Il bilancio deve essere inviato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e depositato in visione, a disposizione dei soci, presso la sede sociale oppure pubblicato sul sito internet dell'associazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, enti non commerciali che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

**ART. 40**  
**BILANCIO PREVENTIVO**

Il bilancio preventivo dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ogni anno e depositato in visione presso la sede sociale oppure pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Il bilancio preventivo, insieme con le eventuali osservazioni pervenute dai Soci, sarà presentato all'Assemblea e sottoposto alla sua approvazione entro la fine di luglio di ogni anno.

**TITOLO V**  
**NORME FINALI E GENERALI**

**ART. 41**  
**REGOLAMENTI INTERNI**

Si considera vigente e vincolante il Regolamento Interno pubblicato a parte.

La struttura organizzativa e particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con ulteriori Regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

**ART. 42**  
**QUOTE SOCIALI**

Le quote sociali per i soci fondatori sono di 150,00 Euro.

Le quote sociali per i soci partner sono di 100,00.

Le quote sociali per i soci aderenti sono di 25 Euro.

Le quote sociali per i soci sostenitori sono di 10 Euro.

Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente l'importo delle quote associative.

**ART. 43**  
**PRIVACY**

L'Associazione provvederà a trattare i dati relativi ai propri soci ed aderenti, agli aspiranti tali, ai componenti degli organi sociali e ai Revisori dei Conti, in ottemperanza della disciplina prevista in materia di protezione dei dati personali dettata dal d. lgs. n. 196/2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito, "Codice"). L'Associazione provvederà in particolare ad effettuare i trattamenti dei suddetti dati, sia manualmente sia con mezzi automatizzati, informatici e telematici, al fine di instaurare e gestire il rapporto associativo, nonché promuovere l'attività dell'Associazione e precisamente per le seguenti finalità:

- il perseguimento degli scopi determinati dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- l'applicazione del Regolamento;
- il procedimento di valutazione delle candidature per l'adesione all'Associazione;
- lo svolgimento di adempimenti connessi al versamento delle quote di adesione, dei contributi dei soci, delle liberalità, anche testamentarie, ovvero alla gestione del patrimonio dell'Associazione;
- la gestione delle attività dell'Associazione;
- la promozione dell'attività professionale e commerciale degli associati;
- la rilevazione delle presenze e degli accessi presso la sede dell'Associazione, e nel sito internet dell'Associazione, e ai corsi e simili attività promossi dall'Associazione;

- l'applicazione delle disposizioni normative previste in materia di sicurezza e salute;
- la difesa dei diritti dell'interessato e/o dell'Associazione;
- la realizzazione, gestione aggiornamento e messa on-line di uno o più siti internet dedicati all'Associazione;
- l'applicazione della legislazione vigente;

direttamente o tramite soggetti esterni incaricati di effettuare servizi strumentali alla gestione del suddetto rapporto associativo nonché da soggetti preposti a tali trattamenti da norme di legge o di statuto, atto costitutivo e Regolamento, cui saranno comunicati (ad esempio gli istituti di credito per l'investimenti del fondo sociale, altri associati, organi sociali e relativi componenti, ad associazioni sindacali o di categoria e relativi enti ed associazioni aderenti, Istituzioni culturali ed Enti, quali Regione, Provincia, Comune, Società, Associazioni, Organizzazioni, Assicurazioni).

Nei limiti delle finalità sopra indicate, i trattamenti potranno coinvolgere anche dati sensibili (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d, del Codice: dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali, nonché i dati atti a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) nel rispetto di quanto previsto dal Codice. Ciascuno dei soggetti a cui i dati trattati si riferiscono, potrà esercitare i diritti previsti in favore dell'interessato dall'art. 7 del Codice fra cui consultare, rettificare ed aggiornare, cancellare ed opporsi per motivi legittimi al relativo trattamento rivolgendosi direttamente all'Associazione.

#### **ART. 44**

##### **CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA**

I soci, dopo aver lasciato l'Associazione, per dimissioni o altro, si impegnano a non far parte di associazioni in cui almeno il 30% dei soci siano ex soci dell'Associazione, per almeno un anno dalla data di abbandono dell'Associazione.

I soci che, nell'ultimo anno, hanno ricoperto cariche ad alta visibilità nell'Associazione, dopo aver lasciato l'Associazione, per dimissioni o altro, si impegnano a non assumere, per 6 mesi, cariche direttive o ad alta visibilità in associazioni, consorzi o organizzazioni che si pongano sul mercato in concorrenza con l'Associazione. Non si considerano in ogni caso concorrenti le associazioni rappresentative di categoria.

#### **ART. 45**

##### **MODIFICHE ALLO STATUTO**

Eventuali modifiche al presente Statuto richiedono una doppia approvazione: dapprima da parte del Consiglio Direttivo, con maggioranza della metà più uno dei Consiglieri, quindi da parte dell'Assemblea.

#### **ART. 46**

##### **TRASFORMAZIONE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'eventuale deliberazione di trasformazione o scioglimento dell'Associazione è presa dall'Assemblea Straordinaria dei soci. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori del patrimonio sociale determinandone i compiti. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative, enti non commerciali, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.